

## Validità del testamento e capacità di testare

di BIAGIO VIGORITO

La pronuncia in commento trae origine dall'impugnazione di un testamento olografo innanzi al Tribunale di Palermo, con cui i figli del testatore chiedevano al giudice adito la dichiarazione di nullità o l'annullamento del testamento redatto dal padre, giacché con esso il testatore, inabilitato, aveva istituito erede nell'intera quota disponibile del patrimonio, il proprio curatore, lasciando alla convivente unicamente una rendita vitalizia annuale avente valore pari alla metà dei frutti della quota disponibile, mentre i figli venivano istituiti eredi nella sola quota di legittima, al netto di quanto già ricevuto in vita dal *de cuius* nonché di quanto dai medesimi direttamente trattenuto senza titolo sull'eredità della madre del testatore.

A fondamento della domanda, gli attori deducevano la violazione degli artt. 591 e 596 c.c. ritenendo che il padre avesse redatto la scheda testamentaria in condizioni di incapacità naturale o comunque in quanto determinato da errore, violenza o dolo, e che il curatore del medesimo dovesse essere ritenuto incapace di succedere al proprio assistito.

Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda attorea, non ritenendo raggiunta la prova dell'incapacità naturale del testatore e del vizio di volontà del medesimo, ed affermando che nel caso in esame non potesse configurarsi alcuna violazione dell'art. 596 c.c., con la conseguenza che nessuna incapacità a succedere potesse configurarsi in capo al curatore del *de cuius*.

I soccombenti, allora, interponevano appello avverso detta decisione. La Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame, confermando le conclusioni già raggiunte dal giudice di prime cure e ribadendo il mancato raggiungimento della prova in ordine all'asserito vizio di volontà del testatore.

La Corte palermitana, a sostegno della propria decisione, sottolineava come la dedotta incapacità naturale del testatore fosse da escludere in radice, poiché il Tribunale di Palermo, con sentenza del 21 marzo 2012, aveva proceduto a revoca della precedente interdizione del testatore, dichiarandolo inabilitato e ritenendo perciò sussistente la capacità di autogestirsi, accertata all'atto della predetta pronuncia. Inoltre, ad ulteriore riprova della propria decisione,

la medesima Corte evidenziava gli esiti della c.t.u. che era stata disposta in seconde cure, la quale aveva confermato la capacità del testatore all'atto della redazione della scheda testamentaria oggetto di causa.

Infine, la Corte di Appello riteneva manifestamente infondata anche l'eccezione di costituzionalità sollevata dagli appellanti della norma di cui art. 596 c.c., che prevede l'incapacità del tutore e protutore di succedere per testamento al proprio assistito. Gli appellanti, infatti, ritenevano la richiamata disposizione in contrasto con l'art. 3 Cost., giacché essa opererebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla figura del curatore dell'inabilitato, per il quale la legge non contempla un divieto analogo, considerando altresì il fatto che l'art. 596 c.c. è espressamente richiamato dall'art. 411 c.c. dettato per l'amministratore di sostegno, il quale si occuperebbe di gestire situazioni di gravità inferiore a quelle oggetto dell'istituto dell'inabilitazione.

Si giungeva così in Cassazione.

I ricorrenti, in questa sede, formulavano quattro motivi di ricorso con il primo dei quali riproponevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 596, 597 e 598 c.c. in relazione all'art. 3 Cost.

Nello specifico, l'art. 596 c.c. veniva ritenuto in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede l'incapacità a succedere al proprio assistito anche in capo al curatore dell'inabilitato.

La questione veniva sollevata altresì con riferimento all'art. 411 c.c. che, al comma 3, riconosce validità alle disposizioni testamentarie formulate in favore dell'amministratore di sostegno solo allorquando sia parente del beneficiario entro il quarto grado ovvero sia di questi coniuge o persona stabilmente convivente mentre, nel caso di specie, il curatore del *de cuius* non presentava con quest'ultimo alcun rapporto di parentela.

La Sezione II della Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, non ha ritenuto fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso.

Gli ermellini hanno fondato la loro decisione sull'assunto che la parte ricorrente, con la richiamata questione di legittimità, ha mostrato di porre su di uno stesso piano gli istituti dell'amministrazione di sostegno, dell'inabilitazione e dell'interdizione, sull'erroneo presupposto che la differenza fra detti istituti di protezione della persona dovesse essere ricercata esclusivamente nel grado di infermità del soggetto beneficiario essendo, appunto, la

loro applicazione legata, in ordine crescente, unicamente alla gravità della patologia e dell'infermità da cui il soggetto è afflitto.

Detta ricostruzione, ad avviso del Supremo Collegio, è radicalmente in contrasto con l'attuale quadro normativo e con la stessa giurisprudenza della Corte, la quale ha in più occasioni affermato che l'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto con l. 9 gennaio 2004, n. 6, non è stato concepito dal legislatore come un *quid minus* rispetto ai già esistenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, cioè come un istituto al quale poter fare riferimento solo laddove non sussistano i più gravi presupposti per ricorrere ad interdizione ed inabilitazione.

L'amministrazione di sostegno, secondo il costante insegnamento fornito dalla Cassazione, «ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie» (così Cass., sez. I, 26 ottobre 2011 n. 22332; in senso conforme Cass., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18171).

Ciò premesso, per la Suprema Corte è da ritenere carente lo stesso presupposto per poter sollevare una questione di legittimità costituzionale.

Con riferimento invece all'art. 411 c.c., gli ermellini sottolineano come detta disposizione, al secondo comma, rinvii agli artt. 596, 599 e 779 c.c. «in quanto compatibili». Trattasi, dunque, di rinvio a carattere residuale, al quale deve riconoscersi rilevanza e valore soltanto rispetto alla parte delle disposizioni contenute nei predetti articoli che risulta compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Da ciò discende, contrariamente

a quanto sostenuto da parte ricorrente, che non si può concludere per l'automatica estensione anche all'amministratore di sostegno di tutte le prescrizioni contenute nelle norme oggetto del rinvio, inclusa quella relativa all'incapacità di succedere all'assistito, dovendosi fare di volta in volta una valutazione di compatibilità.

A tal fine la Suprema Corte evidenzia come sia necessario operare una distinzione tra amministrazione di sostegno "sostitutiva" o "mista" ed amministrazione di sostegno puramente di assistenza.

La prima presenta caratteristiche affini alla tutela, in quanto l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore.

La seconda, invece, si avvicina di più alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione che sono previsti per tutore e protutore dagli artt. 596, 599 e 779 c.c.

Nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, dunque, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio anche per testamento ed anche con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che fra amministratore e beneficiato sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere o di coniugio, ovvero una stabile convivenza.

Infine, per quanto di nostro interesse, il Supremo Collegio ha ritenuto infondato anche l'argomento secondo cui l'art. 411 c.c. prevedrebbe l'incapacità a succedere per testamento dell'amministratore di sostegno che sia parente del beneficiario oltre il quarto grado e che abbia concretamente amministrato il patrimonio del beneficiario stesso.

La disposizione non prevede una tale limitazione, poiché all'amministratore di sostegno, in generale, non è preclusa la capacità di succedere per testamento al proprio assistito, giacché un simile limite è configurabile soltanto con riguardo ai casi di amministrazione mista o sostitutiva, in coerenza con la normativa prevista in tema di tutela.

Non essendo quindi ravvisabile una condizione di inferiorità o di subordinazione dell'amministrazione di sostegno rispetto all'inabilitazione o all'interdizione (poiché trattasi di istituti tutti tesi ad assicurare la protezione del soggetto debole), e non potendosi condividere la tesi, prospettata dalla parte ricorrente, secondo cui il rinvio residuale operato dall'art. 411,

comma 2, c.c. estenderebbe in via automatica all'amministratore di sostegno il divieto di succedere per testamento espressamente previsto dall'art. 596, comma 1°, c.c. solo per il tutore e protutore, e non invece per il curatore dell'inabilitato, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 596, 597 e 598 c.c. deve essere dichiarata manifestamente infondata.